

**PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE**



*Presidenza*

*del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Rif.

50069 / 10.3.25

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0009043 P-  
del 22/09/2020



29497707

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVO  
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato  
R O M A

**OGGETTO:** schema di disegno di legge "Terra mia".

(AMBIENTE - GIUSTIZIA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

# **DISEGNO DI LEGGE**

## **“TERRA MIA”**

### **CAPO I**

#### **(MODIFICHE AL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE «NORME IN MATERIA AMBIENTALE»)**

#### **Articolo 1**

##### **(Modifica all'articolo 29-*quattuordecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. Nella rubrica dell'articolo 29-*quattuordecies*, e ovunque ricorra nel medesimo articolo, la parola: «*quattuordecies*» è sostituita dalla seguente: «*quaterdecies*».
2. Al comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, si applicano le pene della reclusione da uno a tre anni e della multa da cinquemila euro a venticinquemila euro e, quando la discarica è anche in parte destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, le pene della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro venticinquemila ad euro centomila. Nei casi previsti dal periodo precedente, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fermi in ogni caso gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.».

#### **Articolo 2**

##### **(Modifiche all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)**

1. All'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se le condotte di cui al precedente periodo riguardano rifiuti pericolosi, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro».

#### **Articolo 3**

##### **(Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)**

1. All'articolo 256, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al primo periodo, le parole: «dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a tre anni e della multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.»;
  - b) al secondo periodo, le parole: «dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro venticinquemila ad euro centomila»;
  - c) al terzo periodo, le parole: «se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi», sono sostituite dalle seguenti: «salvo che appartenga a persona estranea al reato, fermi in ogni caso».

#### **Articolo 4**

##### **(Modifiche all'articolo 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)**

1. All'articolo 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «in maniera incontrollata», sono aggiunte le seguenti: «o in aree, impianti o contenitori a ciò dedicati», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona per colpa la combustione dei rifiuti di cui al primo comma è punito con le pene ivi previste, diminuite da un terzo a due terzi.

1-ter. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.»;

c) al comma 2, dopo le parole: «Le stesse pene» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»;

d) al comma 3, primo periodo, le parole: «La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene sono aumentate di un terzo se i delitti di cui ai commi 1 e 1-bis sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.»;

e) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1 e 1-bis sono commessi»;

f) al comma 5, primo periodo:

1) dopo le parole «impianti non autorizzati,» sono aggiunte le seguenti: «o di cui al comma 2,»;

2) le parole: «alle condotte di cui ai citati commi 1 e 2 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato» sono soppresse;

3) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «al reato»;

g) al comma 5, secondo periodo, le parole: «se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che appartenga a persona estranea al reato, fermi in ogni caso»;

h) al comma 6, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

#### **Articolo 5**

##### **(Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)**

1. All'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «mezzo di trasporto» sono aggiunte le seguenti: «salvo che appartenga a persona estranea al reato».

#### **Articolo 6**

##### **(Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)**

1. All'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 255, comma 1, primo periodo, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2».

#### **Articolo 7**

##### **(Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)**

1. All'articolo 263, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 255, comma 1, primo periodo, in relazione al divieto di cui

all'articolo 192, commi 1 e 2, che sono destinati alle attività di rimozione ed avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti.».

#### **Articolo 8**

##### **(Modifiche all'articolo 318-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)**

All'articolo 318-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni della presente parte si applicano alle contravvenzioni in materia ambientale previste dal presente decreto, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.».

#### **Articolo 9**

##### **(Modifiche all'articolo 318-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)**

1. All'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando sussistono i presupposti per la responsabilità amministrativa dell'ente per l'illecito amministrativo dipendente dalla contravvenzione, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'organo accertatore prescrive altresì all'ente di eliminare la carenza organizzativa riscontrata, eventualmente impartendo specifiche disposizioni in merito alle misure correttive da adottare, asseverate tecnicamente dall'agenzia regionale territorialmente competente»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «al contravventore» sono inserite le seguenti: «o all'ente», e dopo le parole: «del contravventore» sono inserite le seguenti: «o dell'ente»;

b) al comma 2, dopo la parola: «prescrizione» sono inserite le seguenti: «diretta al contravventore»;

c) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché a rimuovere il danno»;

d) al comma 4, dopo le parole: «alla contravvenzione» sono inserite le seguenti: «e la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente».

#### **Articolo 10**

##### **(Modifiche all'articolo 318-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)**

1. All'articolo 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 318-ter, se è stata eliminata la carenza organizzativa riscontrata ai soli fini dell'estinzione del procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente secondo le modalità di cui al successivo comma 2».

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa» sono sostituite dalle seguenti: «ammette il soggetto adempiente a pagare a titolo di sanzione amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari, per il contravventore, ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, e per l'ente pari ad un quarto del massimo della sanzione pecuniaria prevista per l'illecito amministrativo dipendente dalla contravvenzione commessa».

c) al comma 3, la parola: «contravventore» è sostituita dalle seguenti: «soggetto inadempiente».

## Articolo 11

### (Modifiche all'articolo 318-*sexies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. All'articolo 318-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «È parimenti sospeso il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente dipendente dalla contravvenzione dal momento della sua annotazione ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e fino alle predette comunicazioni.»;

b) al comma 3:

1) dopo le parole: «richiesta di archiviazione» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti della persona sottoposta alle indagini e il decreto di archiviazione nei confronti dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del comma 1.»;

2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Della richiesta e del provvedimento di archiviazione dei procedimenti di cui al comma 1 è data comunicazione all'organo accertatore».

## Articolo 12

### (Modifiche all'articolo 318-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. All'articolo 318-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«L'illecito amministrativo di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 si estingue se le prescrizioni impartite all'ente sono adempiute nel termine fissato dall'organo accertatore ed è effettuato il pagamento previsto dall'articolo 318-*quater*, comma 2.

b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Del pari, il pubblico ministero dispone l'archiviazione ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, se l'illecito amministrativo dell'ente è estinto ai sensi del comma 1.»;

c) al comma 3, le parole: «di vigilanza» sono sostituite dalla seguente: «accertatore» e il secondo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. L'adempimento tardivo o con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, da parte dell'ente, è valutato ai sensi degli articoli 12, comma 2, lettera a) e 17, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».

## CAPO II

### MODIFICHE AL D. LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159,

### RUBRICATO «CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHE' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136»

## Articolo 13

### (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «la sanità», sono inserite le seguenti: «l'ambiente»,.

#### Articolo 14

**(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)**

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma 1, dopo la lettera «i-ter» è aggiunta la seguente:  
«i-quater. Ai soggetti indiziati dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies c.p. ».

#### CAPO III

**(MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, RECANTE  
«TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA  
DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO»)**

#### Articolo 15

**(Modifiche all'articolo 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)**

1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «da impiegare in attività illecite» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale».

#### CAPO IV

**(MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, RECANTE:  
«DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE  
GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI  
PERSONALITA' GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29  
SETTEMBRE 2000, N. 300»)**

#### Articolo 16

**(Modifiche all'articolo 25-undecies, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).**

1. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

«0a) per la violazione dell'articolo 423-bis, comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; si applica la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote, se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 423-bis, comma 4;

0b) per la violazione dell'articolo 423-bis, comma 2, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentocinquanta quote; si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote, se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 423-bis, comma 4;»;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) per la violazione dell'articolo 452-ter, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicentocinquanta quote in caso di lesioni personali e da quattrocento a ottocento quote in caso di morte»;

3) la lettera d) è abrogata;

4) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

*e-quater*) per la violazione dell'articolo 452-*quaterdecies*, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1, e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1, lettere 0a), 0b), a), a-*bis*), b), c), e), e-*bis*), e-*ter*) ed e-*quater*), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per una durata non superiore a un anno nei casi di cui alla lettera e-*bis*)»;

c) al comma 2:

1) prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) per i reati di cui all'articolo 29-*quaterdecies*:

1) per la violazione dei commi 1, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, quando ricorre la circostanza aggravante di cui al comma 4, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote»;

3) per la violazione del comma 1, terzo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote e, quando la discarica è anche in parte destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote»;

alla lettera b), numero 2, le parole: «3, primo periodo,» sono soppresse;

2) alla lettera b), dopo il numero 2), sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*) per la violazione del comma 2, in relazione al comma 1, lettera a), la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2-*ter*) per la violazione del comma 2, in relazione al comma 1, lettera b), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

3) alla lettera b), numero 3), le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;

4) alla lettera b), dopo il numero 3), è inserito il seguente:

«4) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote»;

5) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-*bis*) per i reati di cui all'articolo 256-*bis*:

1) per la violazione dei commi 1 e 2, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote;

2) per la violazione del comma 1 *bis*, la sanzione pecuniaria da cento a trecentocinquanta quote;

3) per la violazione dei commi 3 e 4, la sanzione pecuniaria da quattrocento a settecento quote»;

6) la lettera f) è abrogata.

e) al comma 7:

1) la parola: «delitti» è sostituita dalla parola: «reati»;

2) dopo la parola: «lettere» è inserita la seguente: «0a)»;

3) la parola: «f)» è sostituita dalle seguenti: «e n. 4) e b-*bis*)»;

f) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Nei casi di condanna e di applicazione della pena su richiesta dell'ente in relazione agli illeciti indicati ai commi 1, e 2 e 5, eccezion fatta per quelli di cui al comma 1, lettera e-*bis*) ed al comma 2, lettere e), f) e g), il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico dell'ente. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al

periodo precedente si applicano le disposizioni in materia di ripristino ambientale di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

g) al comma 8, le parole: «dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», sono sostituite dalle seguenti: «del reato di cui all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale».

#### **Articolo 17**

##### **(Introduzione dell'articolo 25-*undecies*.1, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)**

1. Dopo l'articolo 25-*undecies*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente articolo:

«25-*Undecies*.1 (Lottizzazione abusiva).

1. In relazione alla commissione del reato di lottizzazione abusiva previsto dagli articoli 30 e 44 lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.».

#### **CAPO V**

##### **(MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 271, RECANTE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE)**

#### **Articolo 18**

##### **(Modifiche all'articolo 86-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)**

1. All'articolo 86-*bis*, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Destinazione dei beni sequestrati e confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati in materia ambientale»;
- b) al comma 1, le parole: «, salvo che vi ostino esigenze processuali,» sono soppresse ed è aggiunto il seguente periodo: «Se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.»;
- c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:  
«1-*bis*. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice.»;
- d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:  
«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* si applicano altresì ai beni mobili iscritti in pubblici registri, alle navi, alle imbarcazioni, ai natanti e agli aeromobili sequestrati, utilizzati per la commissione dei reati previsti dagli articoli 256-*bis*, commi 1 e 2, e 259, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché dagli articoli 425-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e 452-*quaterdecies* del codice penale. In tal caso, i beni sono affidati agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di prevenzione e repressione di illeciti in materia ambientale e gli oneri relativi alla gestione, ivi inclusa l'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, sono a carico dell'ufficio o comando usuario. Ove definitivamente confiscati, i beni sono assegnati, a richiesta, all'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ovvero ad associazioni, comunità od enti che si occupino di attività finalizzata alla tutela dell'ambiente».



**CAPO VI**  
**(MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, DI CONFISCA, DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE, NONCHE' DI CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

**Articolo 19**

**(Modifiche all'articolo 32-*quater* del codice penale)**

1. All'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo le parole: «452-*bis*», sono inserite le seguenti: «, 452-*ter*» e dopo le parole: «452-*septies*» sono inserite le seguenti: «, 452-*terdecies*».

**Articolo 20**

**(Modifiche all'articolo 240-*bis* del codice penale)**

1. All'articolo 240-*bis*, primo comma, del codice penale:

- a) dopo le parole: «517-*quater*, nonché dagli articoli», sono aggiunte le seguenti: «452-*bis*, 452-*ter*,»;
- b) dopo la parola: «452-*quater*,», sono aggiunte le seguenti: «452-*sexies*,»;
- c) dopo la parola: «452-*octies*, primo comma,», sono aggiunte le seguenti: «452-*quaterdecies*,».

**Articolo 21**

**(Modifiche all'articolo 416 del codice penale)**

1. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole «taluno dei delitti» sono inserite le parole «non colposi di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo o taluno dei delitti di cui»;
- b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le pene sono aumentate se dell'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale».

**Articolo 22**

**(Modifiche all'articolo 416-*bis* del codice penale)**

1. All'articolo 416-*bis*, quarto comma, del codice penale al sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «è armata» sono sostituite le seguenti: «è diretta a commettere taluno dei delitti non colposi di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, ovvero se è armata,»;
- b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi previsti nella prima parte del periodo precedente, se dell'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale, si applicano, rispettivamente, la pena della reclusione da quindici a ventisei e da venti a trenta anni.».

**Articolo 23**

**(Modifiche all'articolo 452-*bis* del codice penale)**

1. All'articolo 452-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, dopo le parole: «la pena è aumentata» sono aggiunte le seguenti: «da un terzo alla metà»;
- b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Nel caso di deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo a due terzi»;

#### **Articolo 24**

##### **(Modifiche all'articolo 452-*quater* del codice penale)**

1. All'articolo 452-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, le parole: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 434,» sono soppresse; b) al terzo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «da un terzo alla metà».

#### **Articolo 25**

##### **(Modifiche all'articolo 452-*quinqies* del codice penale)**

1. All'articolo 452-*quinqies*, primo comma, le parole: «a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà».

#### **Articolo 26**

##### **(Modifiche all'articolo 452-*sexies* del codice penale)**

1. All'articolo 452-*sexies*, primo comma, del codice penale dopo la parola: «detiene,» sono inserite le seguenti: «usa, trasforma,», e dopo la parola: «abbandona» è inserita la seguente: «, disperde».

#### **Articolo 27**

##### **(Modifiche all'articolo 452-*novies* del codice penale)**

1. All'articolo 452-*novies*, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «eseguire», sono inserite le seguenti: «o occultare», e dopo la parola: «ovvero», sono inserite le seguenti: «per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo o la impunità di un altro reato, ovvero».

#### **Articolo 28**

##### **(Modifiche all'articolo 452-*decies* del codice penale)**

1. All'articolo 452-*decies*, primo comma, le parole: «articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 452-*quaterdecies*».

#### **Articolo 29**

##### **(Modifiche all'articolo 452-*undecies* del codice penale)**

1. All'articolo 452-*undecies*, primo comma, del codice penale dopo la parola: «452-*bis*,», è inserita la seguente: «452-*ter*,» e le parole: «e 452-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «452-*octies* e 452-*quaterdecies*».

#### **Articolo 30**

##### **(Modifiche all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale)**

1. All'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale il comma quarto è abrogato.

#### **Articolo 31**

##### **(Introduzione dell'articolo 452-*quinqiesdecies* del codice penale)**

1. Dopo l'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale è aggiunto il seguente:

«Articolo 452-*quinqiesdecies*. - (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - La condanna per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*sexies* importa l'applicazione della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni».

**Articolo 32**  
**(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati gli articoli 452-*octies* e 733-*bis* del codice penale.

• • • • •

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge interviene ad ampio spettro sulle disposizioni penali applicabili alla materia ambientale, introducendo rilevanti modifiche, oltre che al Codice penale e al T.U. Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: di seguito, anche T.U.A.), al cd. Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Ulteriori, seppur più circoscritti, interventi riguardano le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e il T.U. sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Il testo normativo si compone di 32 articoli, distribuiti in 6 distinti capi, di seguito partitamente illustrati.

### **I. Nel Capo I sono raccolte le disposizioni che interessano il T.U. Ambiente (artt. 1 - 12).**

In linea generale, si evidenzia come le principali novità introdotte attengano:

1. al trattamento sanzionatorio dei reati di discarica abusiva (artt. 1 e 3), di abbandono o deposito di rifiuti pericolosi da parte di soggetti privati (art. 2) e, infine, di combustione illecita di rifiuti (art. 4);
2. al regime di tutela dei diritti dei terzi nei casi di confisca (artt. 1, 3, 4 e 5);
3. all'ampliamento dell'ambito applicativo della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale prevista di cui alla Parte Sesta-*bis* del Testo Unico, che viene ora estesa – tra l'altro – anche agli illeciti amministrativi degli enti derivanti da reato (artt. 8 - 12).

Ulteriori due disposizioni ridefiniscono la competenza dei Comuni nell'irrogazione e nella riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti in materia ambientale (artt. 6 e 7).

Nel dettaglio delle singole disposizioni si osserva quanto segue.

L'**articolo 1** modifica l'art. 29-*quaterdecies*, riguardante le sanzioni penali relative agli interventi ed alle attività soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

Oltre ad emendarsi la rubrica della norma, si interviene innanzitutto a modificare il trattamento sanzionatorio dei casi di esercizio abusivo delle discariche aventi le caratteristiche previste dall'Allegato VIII («5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti»), raggugliandolo a quello contestualmente introdotto dall'art. 4 del presente disegno di legge per il reato di discarica abusiva, di cui all'art. 256, co. 3, T.U.A.

In particolare, si prevede in via generale l'applicazione delle pene della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro e, quando la discarica risulti anche in parte destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, le pene della reclusione da tre a sei anni e della multa da 25.000 a 100.000 euro.

In secondo luogo, con riferimento al regime della confisca, la disciplina attualmente vigente stabilisce che, in caso di condanna o di cd. patteggiamento, l'area asservita a discarica debba essere confiscata «se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato».

La giurisprudenza di legittimità considera la norma «*chiarissima nel senso che, in tanto si può disporre la confisca dell'area su cui è stata realizzata la discarica abusiva, in quanto essa sia di proprietà (e non meramente "appartenente") dell'autore o del partecipante del reato*» (così, in particolare, sez. III, sent. n. 22236 del 22/04/2010, dep. 11/06/2010).

Si ritiene che, di fronte al dilagare – soprattutto in certe zone del territorio nazionale – del fenomeno criminoso in questione, risulti indispensabile approntare misure normative (anche di carattere sanzionatorio) maggiormente incisive, e cioè idonee non solo a prevenire e scongiurare la predisposizione di pratiche elusive attraverso le quali gli autori dei reati possano agevolmente sottrarsi alle conseguenze patrimoniali degli illeciti, ma altresì a responsabilizzare – quantomeno in relazione a dette conseguenze – i proprietari dei fondi su cui le discariche vengono realizzate.

In tale prospettiva, nonché in considerazione della già segnalata trasformazione dell'illecito in esame in fattispecie delittuosa (punibile, dunque, unicamente a titolo di dolo), si è previsto che, al fine di rientrare in possesso delle aree sequestrate o confiscate in quanto utilizzate da terzi come discariche abusive, i relativi titolari debbano dimostrare non solo di essere in buona fede e di non aver tratto profitto dall'altrui attività illecita, ma anche di aver utilizzato ogni più opportuna diligenza al fine di evitare l'impiego dei propri beni in detta attività.

Dal punto di vista strettamente tecnico, la modifica è stata realizzata equiparando il regime di tutela del terzo a quello che, nella materia ambientale, risulta già attualmente previsto per la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per la consumazione dei reati di combustione illecita di rifiuti (art.

256-bis del T.U.A.) e, più in generale, per tutte «*le cose ... che servirono a commettere il reato*» nelle più ampie previsioni codicistiche di cui all'art. 452-undecies e 452-quaterdecies (anch'esse, come si accennerà più oltre, interessate dall'odierna riforma).

Si è quindi previsto che l'area asservita a discarica sia, in linea di principio, da assoggettarsi a confisca obbligatoria «*salvo che appartenga a persona estranea al reato*» (lasciando fermi, in ogni caso, ovviamente, gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi).

Sulla citata formula legislativa, infatti, che ricorre – talora con lievi variazioni lessicali – anche in altri settori dell'ordinamento (si richiamano, a titolo esemplificativo, l'art. 240, commi 2, nr. 1-bis), e 3, del codice penale, per i reati informatici; gli artt. 186 e 187 del Codice della strada, in tema di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; l'art. 12, comma 5-bis, del T.U. Immigrazione, per gli immobili locati, ceduti o comunque concessi in uso a stranieri privi del titolo di soggiorno), si è formata una copiosa e consolidata giurisprudenza, secondo cui i terzi possono far valere i propri diritti sui beni confiscati solo dimostrando di non aver tratto profitto (o, comunque, «consapevole giovamento») dalla commissione del reato e, soprattutto, l'assenza di qualsiasi possibile addebito di negligenza in relazione al possibile uso illecito dei propri beni da parte dell'autore o degli autori del reato.

Giova sottolineare come tale linea ermeneutica risulti del tutto omogenea a quella sviluppatasi sia in relazione alle ulteriori disposizioni normative che prevedono *tout court* la confisca di determinati beni senza nulla disporre in merito alla posizione degli eventuali terzi (si vedano, ancora, oltre all'art. 12, comma 4-ter, del T.U. Immigrazione, l'art. 174, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e l'art. 44, comma 2, del T.U. in materia edilizia), sia in riferimento alle generali previsioni codicistiche (v. sez. III, sez. 3, sentenza n. 29586 del 17/02/2017, dep. il 14/06/2017, rv. Ced 270250 – 01, secondo cui «*in tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, è persona estranea al reato - nei cui confronti non può essere disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 240 cod. pen. - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - l'utilizzo del bene per fini illeciti*»; nella fattispecie, la Corte ha escluso il requisito dell'estraneità nel caso di soggetto, comproprietario di immobile dove si svolgeva attività di prostituzione, che, legato da stretto vincolo parentale all'altro comproprietario che aveva sottoscritto i contratti di locazione, non aveva dato prova di avere ignorato in maniera incolpevole l'utilizzo del bene).

L'**articolo 2** trasforma l'abbandono di rifiuti pericolosi da parte di privati, attualmente configurato come mero illecito amministrativo dall'art. 255, co. 1, T.U.A., in illecito penale contravvenzionale, assoggettato alle pene alternative dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Delle modifiche apportate dall'**articolo 3** alle previsioni di cui all'art. 256, co. 3, T.U.A. in tema di discarica abusiva, s'è già detto illustrando il contenuto dell'art. 1, al cui commento può pertanto senz'altro operarsi integrale rinvio.

L'**articolo 4** innova la disciplina del delitto di combustione illecita di rifiuti, previsto dall'art. 256-*bis* T.U.A.

L'alveo applicativo della norma è stato esteso per ricomprendervi anche i fatti aventi ad oggetto rifiuti depositati in aree o impianti autorizzati, ovvero nei contenitori a ciò dedicati (i cd. cassonetti).

Con l'inserimento del comma 1-*bis*, si è prevista la punibilità del reato anche a titolo di colpa, modifica da cui è conseguita la necessità di taluni ulteriori interventi di adattamento della norma.

La previsione in tema di confisca dell'area appartenente a terzi, infine, è stata allineata a quelle introdotte per i reati di discarica abusiva.

Ragioni di simmetria e chiarezza sistematica hanno suggerito di inserire, attraverso la previsione di cui all'**articolo 5**, analoga clausola di salvezza dei diritti dei terzi per l'ipotesi di confisca dei mezzi di trasporto prevista dalla contravvenzione di cui all'art. 259 T.U.A.

Con gli **articoli 6 e 7** vengono modificati gli artt. 262 e 263 T.U.A. in materia di irrogazione e riscossione delle sanzioni pecuniarie relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati.

La relativa competenza, attualmente spettante alla Provincia, viene ora attribuita – in luogo di quella relativa alle sanzioni *ex art.* 261, co. 1, T.U.A. – ai Comuni, cui già era stata in origine riconosciuta dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e sui quali hanno continuato a gravare i costi di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dello stato dei luoghi in caso di mancata individuazione dei soggetti responsabili.

E' stato altresì previsto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in questione siano destinati alle attività di rimozione ed avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti.

Gli **articoli da 8 a 12**, come evidenziato in premessa, intervengono sulla procedura di estinzione delle contravvenzioni prevista dalla Parte Sesta-bis (rubricata "*Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale*"), interpolata nel T.U.A. dall'art. 1, co. 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68, con la finalità di incoraggiare la regolarizzazione, da parte dei contravventori, delle violazioni riscontrate, a fronte di una consistente riduzione dell'importo delle sanzioni pecuniarie irrogabili e della definizione, senza ulteriori conseguenze, del procedimento penale.

Con l'**articolo 8** si amplia l'ambito oggettivo di applicazione di detta disciplina, in origine circoscritta alle sole «ipotesi contravvenzionali in materia ambientale», purché previste dal Testo unico e sempre che «non [avessero] cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette».

Dei tre parametri limitativi citati il presente intervento di riforma mantiene fermo solo il primo, connesso alla natura contravvenzionale del reato, attenua il secondo (includendo le contravvenzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202) ed elimina del tutto il terzo.

Ciò essenzialmente nella prospettiva, da un lato, di favorire l'accesso all'istituto anche per ulteriori fatti-reato connotati da una sostanziale omogeneità lesiva, dall'altro di renderne più agevole la concreta applicazione, anche perché vengono eliminate in radice talune incertezze emerse nella prassi, di frequente riconducibili ad obiettive difficoltà nel riscontro dei caratteri di «concretezza» e «attualità» del pericolo di danno, eretti dalla formulazione originaria della norma a fattori interdittivi dell'attivazione del meccanismo estintivo.

L'**articolo 9** segna un ulteriore momento di estensione dell'area di operatività dell'istituto, in questo caso in chiave – per così dire – soggettiva, ricomprendendo tra i possibili destinatari delle 'prescrizioni' gli enti a carico dei quali, dagli accertamenti svolti, emerge il *fumus* degli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001.

Con tale intervento, oltre a colmarsi una lacuna segnalata sin dai primi commenti alla novella del 2015, si pone rimedio anche ad un profilo di inefficienza del sistema, apparendo poco ragionevole impegnare le risorse della giustizia per l'instaurazione di un procedimento penale nei confronti del



solo ente a fronte di reati minori (ormai estinti per il contravventore persona fisica), come – del resto – dimostrato dalla rarità d'una simile evenienza nella concreta esperienza applicativa.

Si è altresì provveduto, modificando il comma 3, ad adattare il contenuto delle prescrizioni all'intervenuta dilatazione dei margini di operatività dell'istituto a situazioni in cui si rende necessario, per il contravventore o per l'ente che del suo operato risponda ai sensi del d.lgs. n. 231, provvedere alla rimozione del «danno» riconducibile alla condotta illecita.

Le successive previsioni contenute negli articoli da 10 a 12, con cui sono stati modificati – rispettivamente – gli artt. 318-*quater*, 318-*sexies* e 318-*septies* del Testo Unico, costituiscono meri adattamenti della disciplina già dettata per la persona fisica, talora solo lessicali, talora invece imposti dall'autonomia dell'illecito amministrativo dell'ente, del relativo procedimento di accertamento e, per quanto qui maggiormente interessa, della sua estinzione.

Così, in particolare, è a dirsi:

- per la verifica dell'adempimento, da riferirsi – quanto all'ente – all'eliminazione della «carezza organizzativa riscontrata» (**articolo 10**);
- per la sospensione del procedimento nelle more della regolarizzazione, che comunque non preclude la possibilità di archiviazione da parte del P.M. (**articolo 11**);
- per la declaratoria di estinzione, sempre ad opera del P.M., e per la possibilità di valutare ai sensi degli artt. 12, co. 2, lett. *a*) e 17, lett. *b*), del decreto legislativo n. 231 l'eventuale adempimento tardivo o 'inesatto' (**articolo 12**).

**II. Il Capo II apporta modifiche al d.lgs n. 159/2011, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» (artt. 13 e 14).**

L'**articolo 13**, ricomprendendo espressamente – accanto all'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica – anche l'ambiente, amplia il novero dei beni giuridici rilevanti, in chiave preventiva, ai fini della delimitazione della categoria di pericolosità sociale cd. generica di cui all'art. 1, lett. *c*), del Codice antimafia.

La modifica comporta, in primo luogo, l'estensione anche a «coloro [...] che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo [...] l'ambiente» delle misure di

prevenzione di competenza del Questore e, fra essi, del foglio di via obbligatorio, grazie al quale sarà possibile disporre l'allontanamento dai luoghi ove si ritiene che pongano in essere le attività illecite suddette, sempre – naturalmente – che non si tratti del loro luogo di residenza.

In secondo luogo, in forza del richiamo che all'art. 1 si rinvia nell'art. 4, lett. *c*), del Codice e di quello che a quest'ultimo vien fatto nel successivo art. 16, lett. *a*), risulteranno altresì applicabili, rispettivamente, le misure di prevenzione di competenza dell'autorità giudiziaria (prima fra tutte, la sorveglianza speciale di P.S., con eventuale divieto di soggiorno in uno o più comuni o regioni, diversi da quelli di residenza o dimora abituale, ovvero con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale), nonché le misure di sicurezzapatrimoniali (e, in particolare, il sequestro e la confisca cd. di prevenzione).

L'applicazione delle misure da ultime menzionate per la prevenzione della criminalità ambientale è stata altresì agevolata attraverso la previsione di cui all'**articolo 14**, che aggiunge al citato art. 4 del Codice Antimafia la lett. *i-quater*).

La previsione, in questo caso, estende le categorie di pericolosità cd. specifica e consente l'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti «indiziati» dei delitti previsti dal codice penale agli artt. 452-*bis* (inquinamento ambientale), 452-*ter* (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452-*quater* (disastro ambientale), 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-*quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Si evidenzia lo specifico richiamo del delitto di cui all'art. 452-*ter*, che – unitamente ad altre previsioni contenute nel disegno di legge (si vedano gli articoli 17, 19, 20 e 21) – ne valorizza la natura di fattispecie autonoma di reato, fugando i dubbi talora espressi circa una possibile sua qualificazione in termini di mera fattispecie aggravante del delitto di inquinamento.

Quanto inoltre al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p., esso risulta già contemplato tra i reati-fine delle associazioni previste dall'art. 51, co. 3-*bis*, c.p.p., norma alla quale già – a sua volta – fa riferimento l'art. 4, lett. *d*) del Codice Antimafia, ovvero proprio la disposizione oggetto delle modifiche in commento.

Queste ultime, dunque, *in parte qua* rendono le misure di prevenzione utilizzabili nei confronti dei soggetti indiziati del delitto in questione, anche se commesso al di fuori di contesti delinquenziali strutturati in forma associativa.

Peraltro, si segnala sin d'ora come un ulteriore intervento che indirettamente amplia il catalogo delle fattispecie previste dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. (e, dunque, come detto, la platea

dei destinatari delle misure di prevenzione di cui all'art. 4 del Codice Antimafia), sia stato realizzato con gli articoli 22, 23 e 33 del disegno di legge, attraverso i quali – come meglio si vedrà in seguito – le circostanze aggravanti dei delitti associativi attualmente contemplate dall'art. 452-*octies* c.p. sono state fatte riconfluire nelle previsioni di cui agli artt. 416, co. 6, e 416-*bis*, co. 4, del codice penale.

**III. Con il Capo III, contenente una singola disposizione (articolo 15), si interviene sul d.lgs n. 286/1998, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.**

Con la novella si inseriscono all'art. 4, co. 3, terzo periodo, del Testo unico, tra i reati commessi da soggetti stranieri ostativi al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, i medesimi gravi delitti in materia ambientale previsti dal codice penale già menzionati a proposito delle modifiche apportate dall'art. 15 del disegno di legge al Codice Antimafia (art. 452-*bis*, inquinamento ambientale; art. 452-*ter*, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; art. 452-*quater*, disastro ambientale; art. 452-*sexies*, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; art. 452-*quaterdecies*, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

**IV. Il Capo IV apporta modifiche al d.lgs n. 231/2001, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» (artt. 16 e 17).**

L'articolo 16 amplia il catalogo dei reati ambientali per i quali l'art. 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevede la responsabilità amministrativa degli enti, inserendovi, innanzitutto, le fattispecie codicistiche di «*incendio boschivo*» (art. 423-*bis*), di «*morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*» (art. 452-*ter*), di «*impedimento del controllo*» (art. 452-*septies*), di «*omessa bonifica*» (art. 452-*terdecies*) e di «*attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*» (art. 452-*quaterdecies*).

La finalità è, naturalmente, quella di estendere l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti a rilevanti figure criminose poste a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Anche in tal caso, come già sottolineato in sede di commento all'art. 15, l'espressa menzione del delitto di cui all'art. 452-*ter* c.p. ne conferma la natura di fattispecie autonoma di reato.

Per tutti i reati-presupposto oggetto di nuova introduzione si interviene anche sul comma 1-*bis* della disposizione in oggetto, ricollegando ai relativi illeciti amministrativi le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 231 (ora peraltro estesa anche alle previsioni di cui alle lettere *c*) ed *e*), riferite alle fattispecie colpose di inquinamento e disastro ambientale e, rispettivamente, al delitto traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

La soppressione della lettera *d*), concernente i delitti associativi aggravati, è – nella sostanza – meramente formale e consegue alla (anch'essa formale) abrogazione dell'art. 452-*octies* c.p. ed alla dislocazione delle relative previsioni negli artt. 416, co. 6, e 416-*bis*, co. 4, cui s'è già fatto cenno nel commento all'art. 15 e che saranno a breve più compiutamente illustrate. Per quanto qui di interesse notare, in conseguenza di tali modifiche, alle fattispecie di illecito amministrativo in questione si applicherà la disposizione di cui all'art. 24-*ter* del d.lgs. n. 231, relativa – com'è noto – ai *Delitti di criminalità organizzata*.

Le modifiche all'art. 25-*undecies*, co. 1, introdotte dalla lettera *c*) del comma 1, perseguono le medesime finalità di quelle apportate al comma 1, essendo volte ad ampliare il novero delle fattispecie penali extracodicistiche in materia di tutela ambientale suscettibili di determinare il sorgere di una responsabilità amministrativa degli enti, mediante il rinvio ad ulteriori figure di reato previste dal T.U.A., anch'esso – come in precedenza visto – oggetto di intervento ad opera del presente disegno di legge.

Si tratta, in particolare, dei seguenti reati:

- discarica abusiva nei casi previsti dall'art. 29-*quaterdecies*;
- abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ovvero immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, da parte di titolari di imprese e dei responsabili di enti (art. 256, co. 2);
- combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*).

Nei primi due casi, le sanzioni sono state graduate a seconda della natura dei rifiuti oggetto delle condotte incriminate; nel terzo, in funzione degli ulteriori parametri dosimetrici utilizzati nella norma penale di riferimento (elemento soggettivo; riconducibilità del fatto ad attività di impresa o, comunque, organizzata; sua consumazione in luoghi interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225).

L'art. 25-*undecies*, co. 2, viene altresì modificato al numero 3) della lett. *b*), al fine di differenziare il trattamento sanzionatorio concernente l'esercizio di discarica abusiva nella quale risultino trattati rifiuti esclusivamente non pericolosi rispetto ai casi di discarica destinata allo

smaltimento di rifiuti pericolosi (ipotesi rispettivamente contemplate al primo e secondo periodo dell'art. 256, co. 3, T.U.A.). Trattasi, anche in questo caso, di modifica conseguente all'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 4 per il reato in questione.

Il comma 7 dell'art. 25-*undecies*, concernente le sanzioni interdittive, viene integrato con l'inserimento di ulteriori riferimenti alle più gravi ipotesi di discarica abusiva (co. 2, lett. *0a*) e *b*), n. 4)) e alle fattispecie di combustione illecita di rifiuti (co. 2, lett. *b-bis*)).

Un ulteriore rilevante aggiornamento della disciplina viene realizzato a mezzo dell'interpolazione del comma 7-*bis*, con cui si stabilisce che, nei casi di condanna e di applicazione della pena su richiesta dell'ente in relazione agli illeciti indicati ai commi 1, 2 e 5 della norma, il giudice sia – di regola – tenuto ad ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico dell'Ente stesso (eccezioni sono state previste per le fattispecie di reato in relazione alle quali le attività di recupero e ripristino non sono ipotizzabili). Al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le pertinenti di cui al titolo II della Parte sesta del d.lgs n. 152/2006. Trattasi, nella sostanza, di una conseguenza accessoria della condanna (e non, ovviamente, di una nuova autonoma sanzione a carattere precettivo), modellata sulla falsariga di quella già prevista per le persone fisiche (art. 452-*duodecies* c.p.), con cui si mira a favorire la rimozione degli effetti pregiudizievoli cagionati all'ambiente dalla condotta criminosa.

Ulteriori modifiche di *drafting* della disposizione rispondono a mere finalità di adeguamento del testo al mutato quadro normativo.

Infine, con l'**articolo 17** si introduce, nel corpo del decreto legislativo n. 231, l'art. 25-*undecies*.1, a mezzo del quale anche la lottizzazione abusiva – che incide negativamente sul territorio e, di conseguenza, sull'ambiente – viene inclusa tra i reati che impegnano la responsabilità amministrativa dell'ente.

**V. Con il Capo V del disegno di legge, anch'esso contenente – come il Capo III – una singola disposizione (articolo 18), si interviene sul decreto legislativo 29 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione del codice di procedura penale.**

La modifica interessa l'art. 86-*bis* disp. att. c.p.p., disposizione a suo tempo interpolata dall'art. 2, co. 1, della legge 15 febbraio 2012, n. 12, recante misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica, con la finalità di estendere anche ai reati commessi in tale ambito le

disposizioni sull'affidamento o l'assegnazione agli organi di polizia giudiziaria di taluni beni sequestrati e confiscati già previste in altri settori dell'ordinamento e, segnatamente, in materia di contrabbando (art. 301-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), di traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) e di immigrazione clandestina (art. 12, co. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286).

Con la novella in questione si realizza, nella sostanza, un'ulteriore estensione di detta disciplina ai principali reati in materia ambientale.

In particolare, quanto al campo di applicazione, la disposizione viene ora ad applicarsi ai beni mobili iscritti in pubblici registri, alle navi, alle imbarcazioni, ai natanti e agli aeromobili sequestrati, utilizzati per la commissione dei reati previsti dagli artt. 256-*bis*, co. 1 e 2, e 259, co. 1, T.U.A., nonché dagli artt. 425-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e 452-*quaterdecies* del codice penale.

Oltre a modificarsene la rubrica (ora intitolata anche alla *Destinazione dei beni sequestrati e confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati in materia ambientale*), sulla disposizione vigente s'è reso opportuno intervenire con taluni adattamenti.

Nella specie, si è previsto che, nel caso in cui esigenze di natura processuale ostino all'accoglimento della richiesta di affidamento dei beni, la decisione di rigetto debba essere adottata dall'Autorità giudiziaria con decreto motivato.

In secondo luogo, per l'ipotesi in cui i beni – destinati, evidentemente, ad un sia pur temporaneo utilizzo – appartengano a terzi, questi ultimi andranno convocati dall'Autorità giudiziaria che procede affinché possano, eventualmente anche con l'assistenza di un difensore, esporre le loro «deduzioni» e «chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione». Per lo svolgimento di tali incombenzi, troveranno applicazione le norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Una disciplina parzialmente derogatoria viene introdotta al comma 3, con riferimento alla legittimazione dei corpi di polizia richiedenti l'affidamento e agli assegnatari dei beni, nei casi in cui ne sopravvenga la definitiva ablazione.

I primi vengono individuati nei soli organi di P.G. che dei beni facciano richiesta «per l'impiego in attività di prevenzione e repressione di illeciti in materia ambientale» (i pertinenti uffici e comandi sosterranno gli oneri di gestione, ivi inclusa l'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili).

Per le ipotesi di confisca definitiva, si stabilisce che la richiesta di assegnazione possa essere avanzata, oltre che dall'Amministrazione di appartenenza degli organi di P.G. già affidatari dei beni, anche da «associazioni, comunità od enti che si occupino di attività finalizzata alla tutela dell'ambiente».

**VI. Nel Capo VI sono raccolte le disposizioni che apportano modifiche al Codice penale (artt. 19 – 32).**

Gli interventi, essenzialmente finalizzati al rafforzamento della risposta punitiva nei confronti della criminalità in materia ambientale ed alla razionalizzazione dell'impianto normativo, interessano in via principale:

1. le pene accessorie (artt. 19 e 31);
2. le circostanze aggravanti (artt. 23, 24 e 27), anche con riferimento ai reati associativi (con rilevanti positive ricadute, in questo caso, anche sui connessi istituti di diritto sostanziale e processuale: artt. 21, 22 e 32);
3. la disciplina degli strumenti di confisca (artt. 20, 29 e 30).

Ulteriori modifiche vengono introdotte, oltre che per ragioni di mero aggiornamento del testo normativo (art. 27), in riferimento alle fattispecie di inquinamento ambientale (artt. 23 e 32) e di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 26), nonché al trattamento sanzionatorio delle fattispecie colpose di inquinamento e disastro ambientale (art. 25).

Nel dettaglio delle singole disposizioni si osserva quanto segue.

L'**articolo 19** modifica l'art. 32-*quater* c.p., includendo le fattispecie di cui all'art. 452-*ter* (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale) e all'art. 452-*terdecies* (omessa bonifica) nel catalogo dei reati dalla cui commissione consegue, come pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

L'**articolo 20** interviene sull'art. 240-*bis* del codice (confisca in casi particolari), inserendo tra le ipotesi di condanna – o 'patteggiamento' – in relazione alle quali opera la confisca cd. allargata (o per sproporzione), anche quelle che intervengano per i reati di cui agli artt. 452-*bis* (inquinamento ambientale), 452-*ter* (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452-

*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e *452-quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Come già in precedenza più volte accennato, con gli **articoli 21, 22 e 32** vengono trasferite nell'art. 416, co. 6, e nell'art. 416-*bis*, co. 4, c.p. le circostanze aggravanti attualmente previste dall'art. 452-*octies* (di cui si dispone, quindi, l'abrogazione), con l'effetto di includere tutti i reati associativi 'ambientali' (ovvero anche quelli non riconducibili alle associazioni mafiose) nell'alveo della disciplina processuale della cd. criminalità organizzata in senso stretto, ovvero dell'art. 51, co. 3-*bis* c.p.p., da ciò conseguendo ulteriormente:

1. l'ampliamento della platea dei destinatari delle misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria e delle misure di prevenzione patrimoniali;
2. un sensibile irrobustimento dei limiti edittali di pena (con positivi effetti anche sul termine prescrizione);
3. la competenza delle Direzioni distrettuali antimafia, sotto il coordinamento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo;
4. la possibilità di ricorso alle cd. intercettazioni preventive (art. 78 Codice Antimafia; art. 226 disp. att. c.p.p.);
5. l'utilizzabilità di importanti strumenti di indagine (quali le intercettazioni telefoniche ed ambientali) sulla base di meno stringenti presupposti applicativi, parametrati alla eccezionale gravità dei fatti investigati, nonché la possibilità di ricorrere più agevolmente all'utilizzo del cd. *trojan*.

Con l'**articolo 23** si apportano due modifiche all'art. 452-*bis* c.p., in tema di inquinamento ambientale.

Con la prima, si trasforma in aggravante ad effetto speciale, con possibilità di aumento da un terzo alla metà della pena-base, l'aggravante comune prevista dal secondo comma in relazione ai fatti di inquinamento che interessino «un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico», ovvero siano stati commessi «in danno di specie animali o vegetali protette».



Inoltre, attraverso l'aggiunta del terzo comma, si introduce un'ulteriore, ancor più incisiva circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento di pena da un terzo a due terzi), per l'ipotesi di «deterioramento, compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno di un sito protetto».

Sia in vista della risoluzione delle problematiche prospettabili in relazione all'operare del principio di specialità, sia al fine di delineare una cornice sanzionatoria maggiormente adeguata all'oggettiva gravità dei fatti, nella più generale previsione codicistica in tema di inquinamento ambientale viene riassorbita la fattispecie contravvenzionale a suo tempo introdotta all'art. 733-*bis* dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, emanato per l'attuazione delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE e contenente, fra l'altro, la definizione di «*habitat* all'interno di un sito protetto» (art. 1, lett. *b*). Dell'art. 733-*bis* è, quindi, contestualmente disposta l'abrogazione (**art. 32**).

Anche con l'**articolo 24** si apporta un duplice ordine di modifiche alla fattispecie di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.).

Si prevede, in primo luogo, la soppressione, al primo comma, dell'equivoco inciso «*Fuori dai casi previsti dall'art. 434*», certamente superfluo quando addirittura foriero di incertezze ermeneutiche ed applicative.

In secondo luogo, si interviene sul comma 3 della disposizione, modificando l'aggravante ivi prevista in termini corrispondenti a quelli appena esaminati con riferimento all'art. 452-*bis*, al cui commento può pertanto integralmente rinviarsi.

L'**articolo 25** inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto per i delitti colposi di inquinamento e disastro ambientale (art. 452-*quinqüies* c.p.).

Attualmente, la pena applicabile è determinata operando sulla cornice edittale delle corrispondenti fattispecie dolose una diminuzione compresa tra un terzo e due terzi. A seguito della modifica proposta, la riduzione non potrà eccedere la metà.

Con l'**articolo 26** si innova l'art. 452-*sexies* del codice, in tema di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Viene innanzitutto eliminato il ridondante avverbio «illegittimamente» che, nella struttura della norma, risulta accostato alla sola condotta del «disfarsi», e che appare tuttavia pleonastico alla luce della generale connotazione in termini di «abusività» già richiesta per tutte le condotte oggetto di incriminazione.

In secondo luogo, si interviene sul catalogo di queste ultime, annoverandovi anche quelle di chi «usa», «trasforma» o «disperde» materiali ad alta radioattività.

L'intervento, oltre che alla finalità di rendere ancor più precisa la descrizione dei fatti soggetti alla sanzione penale, risponde all'esigenza di un più compiuto allineamento della disposizione alle previsioni della Direttiva 2008/99/CE, in vista della cui attuazione venne introdotta e che, all'art. 3, lett. e), elenca uno spettro estremamente ampio di condotte da sottoporre a sanzione (e, cioè, tutti i comportamenti illeciti concernenti la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose).

Soprattutto, nel senso di un'opportuna integrazione delle condotte tipiche depone il raffronto con la previsione incriminatrice che dell'art. 452-*sexies* costituisce il precedente immediato, ovvero l'art. 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari (firmata a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980), secondo la quale: *«Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli artt. 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno»*.

Anche l'**articolo 27** interviene, con finalità di armonizzazione sistematica, sull'aggravante ambientale prevista dall'art. 425-*novies* c.p., allineandone compiutamente le previsioni a quelle contenute dall'art. 61, nr. 2.

All'ipotesi del nesso teleologico (l'aver commesso il reato per eseguirne un altro), unica ad essere attualmente contemplata, vengono quindi affiancate quelle del nesso paratattico ('*di coordinazione*': reato commesso «per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo») e del nesso ipotattico ('*di subordinazione*': reato commesso «per occultare un altro reato o conseguire l'impunità»).

Con l'**articolo 28** si provvede unicamente ad aggiornare – sostituendolo con l'indicazione dell'art. 452-*quaterdecies* – il riferimento, ormai superato, all'«art. 260 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni», che tuttora si legge nell'art. 452-*decies*, primo comma, del codice.

Gli **articoli 29 e 30** integrano e, ancora una volta, coordinano le previsioni in tema di confisca in materia ambientale (art. 452-*undecies* c.p.).

Viene innanzitutto ampliato, attraverso il richiamo dell'art. 452-*ter*, il novero delle fattispecie criminose per le quali è prevista la confisca cd. obbligatoria «delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato» (sempre, ovviamente, che le stesse non appartengano «a persone estranee al reato»).

Trattandosi inoltre di disposizione di carattere generale, è altresì parso opportuno trasferirvi l'identica previsione presente nell'art. 452-*quaterdecies*, comma quarto, contestualmente abrogato.

L'**articolo 31** introduce nel codice il nuovo art. 452-*quinquiesdecies*, in cui si prevede un'ipotesi speciale di applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per il caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 452-*bis* (inquinamento ambientale), 452-*ter* (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452-*quater* (disastro ambientale) e 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

Con l'**articolo 32**, infine, per le ragioni già a suo tempo esposte nei commenti agli artt. 23 - 24 e 25, si è disposta l'abrogazione degli artt. 452-*octies* e 733-*bis* del codice.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il disegno di legge in esame introduce modifiche alla normativa vigente in materia ambientale ed in particolare ai seguenti testi normativi: a) decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152; b) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; d) decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e) decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni nella legge 13 novembre 2008, n. 181; g) codice penale; h) decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Le modifiche introdotte hanno carattere ordinamentale per cui non si determinano nuovi o maggiori oneri, in termini di spesa, a carico della finanza pubblica.